

Città Termale



Comune di Montevago
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
(L.R. N. 15/2015)

Il responsabile anticorruzione

Ai capi settori
All'ufficio contratti
Al responsabile sito internet
pc al signor Sindaco

Li, 6-7-2020

OGGETTO: Direttiva in ordine alla verifica della regolarità fiscale in sede di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di lavori, fornitura e servizi

Egr funzionari, in sede di verifica della documentazione per la stipula dei contratti, si è avuto modo di verificare, in alcune occasioni, che la ditta aggiudicataria si trovi in carenza del requisito di regolarità fiscale accertato dall'amministrazione fiscale competente.

Si richiama a tal proposito l'art. 80, comma 4, del dlgs 50/2016 il quale dispone che *"un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura di gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse"*. Costituiscono violazioni gravi quelle relative all'omesso pagamento di imposte e tasse superiori all'importo di cui all'art 48 – bis, commi 1 e 2 –bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, vale a dire superiori ad € 5.000,00.

Il mancato pagamento di imposte e tasse pregiudica la credibilità ed affidabilità dell'operatore, necessarie per concorrere ad una procedura di gara e per eseguire correttamente l'appalto e, pertanto, l'operatore economico deve essere escluso in qualunque momento della procedura.(vedi delibere ANAC in materia di precontenzioso n. 656 del 10.7.2019 e n. 295 del 1.4.2020).

Ai fini della comprova del requisito di regolarità fiscale, il RUP considera come mezzo di prova sufficiente la certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente..

A nulla rileva che l'operatore economico regolarizzi o presenti istanza di rateizzazione (che in ogni caso deve essere accolta) dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell'amministrazione finanziaria.

In tali casi, inoltre, la stazione appaltante (il RUP), ai sensi del comma 12 del suddetto art 80 deve darne comunicazione all'Anac che, se ritiene che le dichiarazioni siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

Per quanto sopra vi invito ad attenersi alla presente direttiva che dovrà essere inserita, a cura del responsabile del sito internet, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali- sotto sezione: Atti generali- direttive del segretario

Il segretario generale
Responsabile Anticorruzione
Dott. Livio Elia Maggio